

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)  
C.F. - P.I. 00185430477

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 15 DEL 28-02-2018**

**Oggetto : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.), ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018. CONFERMA.**

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 19:00, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO FILONI FLORE BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO MUNGAI EUGENIO PATRIZIO CIONI SANDRO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA FASSIO LEONELLO	

Assegnati n.	17	Presenti n.	17
In carica	17	Assenti	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Ilaria LUCIANO](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Fassio, Giovannoni, La Pietra

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato alla delibera n. 23

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 e ss., della legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (imposta municipale propria), la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui Rifiuti), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

Visto il "Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)" approvato con propria deliberazione nr. 29 del 21.05.2014;

Visti i propri atti deliberativi:

- deliberazione nr. 13 del 10.03.2017 con la quale sono state confermate aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2017;
- deliberazione nr.29 del 28.11.2017 avente ad oggetto: modifica in autotutela della delibera Consiglio Comunale nr, 13 del 10 marzo 2017 di determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, avente validità anche per gli anni precedenti 2016, 2015 e 2014;

Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella misura dell'80%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A8 ed A/9;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ai seguenti commi dispone quanto segue:

- comma 54: la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- commi 21-24 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- comma 28 limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, nr, 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte, l'80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il regolamento per la disciplina dell' IMU, approvato con delibera C.C. nr. 27 del 21.05.2014 sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per l'abitazione principale.

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti.

Rilevato che il tributo, per i servizi indivisibili (TASI) è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018:

Spese per illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 223.380,00
Spese per protezione civile (al netto contributi dalla R.T.)	€ 42.500,00
Spese per viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto entrate sanzioni CDS)	€ 184.750,00
Gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio e ambiente	€ 233.137,00
Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS)	€ 342.878,00
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€ 166.997,00

Considerato, infine, che il comma 37 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rito ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018 nella stessa misura dell'anno 2017, fatta

eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) ;

Considerato che il gettito complessivo del tributo è stimato per l'anno 2018 in € 305.000,00 oltre al ristoro da parte del MEF per il mancato gettito della TASI determinato dall'abolizione della stessa sull'abitazione principale;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il D.M. del 09.02.2018 pubblicato in G. U. del 15 febbraio 2018 che dispone il rinvio al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 nr. 214 e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs nr. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Lgs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr.0 ed astenuti nr. 0, resi in forma **palese** dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1) Di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2018 l'aliquota del 1,00 per mille a tutte le fattispecie imponibili, ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati di cat. "A" (escluso A/10) sfitti a disposizione, dando atto delle esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni agricoli);

2) di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta, la restante parte, l'80%, è a carico del titolare del diritto reale;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Ilaria LUCIANO